

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO IMPRESE PRIVATE

(Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'anno 2021, il giorno XXXX del mese di XXXX presso XXXX

FRA

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pensionato Regina Elena rappresentata ai fini del presente atto da Francesco Graglia in qualità di Legale Rappresentante il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dell'Istituzione, di seguito denominata anche "ENTE"

E

XXXX in qualità di affidataria dei servizi socio sanitari assistenziali e generali presso il Pensionato Regina Elena, di seguito anche "AFFIDATARIA"

PREMESSO CHE

- l'ENTE esercita attività di assistenza residenziale e semiresidenziale di natura socio-sanitaria in favore di anziano non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, secondo i criteri di cui dalla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012, della DGR 25-5079 del 18 dicembre 2012, DGR 38-16335 del 29/06/1992;
- l'ENTE svolge le proprie attività con una gestione mista, nel corso dell'ultimo quadriennio l'ENTE ha posto in essere una gestione mista, tenendo in conduzione diretta le attività del servizio infermieristico e amministrativo, affidando all'esterno con le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici la gestione dei restanti servizi, al netto delle esclusioni previste nei capitolati o implicite con riguardo alle attività di tipo finanziario, direzionali, di rapporti istituzionali e di diritto privato con Ospiti e/o loro familiari e/o Amministratori di Sostegno;

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

- la gestione mista posta in essere dall'ENTE si è dimostrata efficiente ed efficace nella sua azione complessiva, garantendo piena occupazione, standard qualitativi elevati e sviluppo dei servizi erogati;
- per la presa in carico integrale dei servizi che a vario titolo compongono l'insieme delle attività socio sanitarie e assistenziali dell'ENTE sono necessari all'incirca 40 Lavoratori a tempo pieno, mentre l'attuale dotazione organica di dipendenti contrattualizzati direttamente e impiegati in servizi di assistenza è attualmente pari a 3 Dipendenti con qualifica OSS a tempo indeterminato (*delle quali 2 andranno in pensione entro la fine dell'anno*) e 3 Infermiere
- la contemporanea presenza di Lavoratori aventi datori di lavoro differenti, i quali prestano la propria opera in servizi trasversali che si interfacciano quotidianamente loro, porta con sé il rischio di incorrere in profili di intermediazione di manodopera, mentre le dovute misure sinora adottate per contenere tale pericolo intaccano l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'ENTE;
- una gestione diretta integrale dell'ENTE di tutti i servizi e Nuclei, porterebbe a un incremento della dotazione organica contrattualizzata con CCNL Funzioni Locali dal quale deriverebbe nel breve periodo l'insostenibilità economica delle retribuzioni;
- una gestione efficiente e del tutto priva di alcun profilo di intermediazione delle attività socio-sanitarie, può avvenire attraverso la riconduzione del Personale dell'area Assistenza OSS dell'Ente sotto il potere funzionale dell'AFFIDATARIA

RICHIAMATO

- l'art. 6 bis comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di Personale”*;

RITENUTO CHE

- attraverso l'attuazione di un progetto di durata annuale con facoltà di rinnovo in capo all'ENTE che preveda la gestione dei servizi sociosanitari ricorrendo al mercato, da attuarsi per mezzo di procedura aperta ai sensi del Codice dei Contratti, l'ENTE perseguirebbe il principio di razionalizzazione della spesa pubblica, ottenendo evidenti e sostanziali economie di gestione in ambito di:
 - spesa del Personale con riguardo alle retribuzioni e alla dotazione organica dell'Ufficio Personale dell'ENTE, il quale necessiterebbe di risorse umane aggiuntive per la gestione di un numero elevato di Lavoratori;

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

- spesa corrente con riguardo alle manutenzioni ordinarie e all'approvvigionamento di ogni articolo e attrezzatura necessaria al funzionamento dei servizi in appalto, in ragione del fatto che un operatore privato di settore, con capacità economico finanziaria tale da partecipare ad una procedura aperta di un valore superiore a € 2.000.000, gode di economie di scala e di forza contrattuale con i fornitori maggiori rispetto all'ENTE;
- le posizioni dei Laboratori contrattualizzati con l'ENTE possono essere agevolmente salvaguardate per mezzo dell'istituto previsto dall'art. 23 bis comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone che *“sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di Personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.”*
- attraverso l'assegnazione temporanea del Personale dell'ENTE in favore dell'AFFIDATARIA, vengono tutelate le prerogative inerenti al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, senza intaccare in alcun modo gli aspetti retributivi e normativi dei Lavoratori;
- contestualmente, per mezzo dell'istituto di cui all'art. 23 bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego, l'ENTE può perseguire le economie di gestione sopra esposte, garantendo la prosecuzione e lo sviluppo dei servizi in favore degli Ospiti e del Territorio

RICHIAMATO

- l'art. 19 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004 il quale dispone che *“Il Personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante Personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina”*;
- l'art. 23 bis comma 8 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 il quale dispone che *“il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera”*

VISTA

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

- la Determinazione n. xx del xxx del Segretario Direttore di indizione della gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza OSS, animazione, pulizie, preparazione pasti e fornitura prodotti per la lavanderia;
- La Delibera XXXX di aggiudicazione all'AFFIDATARIA
- le attestazioni del rilascio del consenso di Lavoratori interessati all'assegnazione temporanea presso l'AFFIDATARIA, depositate al protocollo dell'Ente al n. xxx

DATO ATTO CHE

- il presente protocollo disciplina, inoltre, le funzioni e le modalità di inserimento presso l'AFFIDATARIA dei Lavoratori oggetto di assegnazione temporanea;
- che l'ENTE rimane responsabile nei confronti dei Lavoratori con riguardo al trattamento retributivo e contributivo;
- l'assegnazione temporanea del Personale dell'ENTE assegnato all'AFFIDATARIA si concretizza nell'acquisizione da parte di quest'ultima dei poteri propri del datore di lavoro sotto il profilo della gestione del lavoratore nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto specificato nel dettaglio negli articoli a seguire;
- alla scadenza del contratto di appalto stipulato fra l'ENTE e l'AFFIDATARIA i Lavoratori in assegnazione temporanea rientreranno a pieno titolo nella disposizione funzionale dell'ENTE medesimo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse faranno parte integrante e sostanziale del presente accordo, e si intendono qui integralmente richiamate.

ART. 2 – OGGETTO, UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE.

Il presente protocollo, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis commi 7 e 8 del 8 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è preordinato alla assegnazione temporanea alla ditta operatore economico affidatario del servizio di gestione dei servizi socio assistenziali e generali presso l'ENTE dei lavoratori elencati all'Allegato "A".

L'ENTE dichiara inoltre di avere in organico altre 2 unità di personale in possesso di qualifica OSS, ma attualmente impiegate in altri servizi per via di prescrizioni del Medico Competente. Qualora tali prescrizioni dovessero risolversi l'ENTE potrà procedere all'assegnazione temporanea di queste ulteriori unità, con estensione delle previsioni del presente documento anche agli ulteriori distacchi. L'AFFIDATARIA si impegna ad inserire le ulteriori unità rese disponibili nella turnazione del

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

personale di assistenza entro 15 giorni dalla comunicazione, alle stesse condizioni del presente documento e senza richiedere integrazioni al compenso pattuito per la prestazione dei servizi.

ART. 3 – CONSENSO DEL PERSONALE

Il Personale attualmente in servizio presso l'ENTE, come elencato all'Allegato "A" del presente protocollo di intesa, ha prestato individualmente il proprio consenso all'assegnazione temporanea. I relativi documenti sono conservati al protocollo dell'ENTE al n. xx.

ART. 4 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

L'assegnazione temporanea dei Lavoratori all'AFFIDATARIA ha durata corrispondente a quella del progetto di affidamento dei servizi socio-sanitari, assistenziali e generali, pari ad anni uno e mesi quattro rinnovabili per un ulteriore anno, oltre alle eventuali proroghe consentite dalla Legge nelle more delle procedure dirette all'individuazione del nuovo affidatario.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO

Il Personale che ha prestato il consenso per l'assegnazione temporanea sarà impiegato dall'AFFIDATARIA esclusivamente presso la sede dell'ENTE, nel rispetto della propria professionalità e profilo.

Al Personale continua ad applicarsi il contratto di lavoro attualmente vigente e il relativo trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto dai contratti dal comparto Funzioni Locali e dalla contrattazione integrativa decentrata, per le distinte posizioni economiche e loro s.m.i.

Detto Personale, organicamente in carico all'ENTE, è posto funzionalmente alle dipendenze dell'AFFIDATARIA, la quale ne determina l'organizzazione e la gestione operativa sul lavoro, nonché il coordinamento di tale Personale con le ulteriori risorse dell'AFFIDATARIA stessa.

ART. 6 – RELAZIONI, DIRITTI SINDACALI E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Le relazioni, lo status giuridico e i diritti sindacali presso l'AFFIDATARIA sono regolamentati secondo la disciplina dei CCNL Regioni e Autonomie Locali e dalla contrattazione integrativa di secondo livello e loro s.m.i. I relativi rapporti sindacali sono mantenuti in capo all'ENTE.

Ai fini della misurazione e valutazione della performance del Personale in assegnazione temporanea, l'ENTE acquisisce dall'AFFIDATRIA, dati, informazioni, relazioni e/o tutto quanto altro ritenuto utile ai fini della valutazione.

Il salario accessorio relativo all'ambito delle Risorse Decentrate di cui al CCNL di Comparto e contrattato in sede decentrata, viene erogato direttamente dall'ENTE nella misura da esso determinato sulla base dell'applicazione dei criteri ivi vigenti frutto della propria contrattazione decentrata integrativa.

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

ART. 7 – FORMAZIONE

L’AFFIDATARIA del servizio assicura la formazione e l’aggiornamento professionale del Personale, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dai Contratti, dalla Legge e, in particolare, dalla normativa regionale del settore socioassistenziale.

L’attività formativa, ancorché fatta dalla ditta AFFIDATARIA, è valutata ai fini della progressione di carriera e della valutazione della performance.

L’ENTE nell’esercizio delle proprie funzioni può provvedere all’organizzazione di momenti formativi anche aperti verso l’esterno, proponendo l’invito a partecipare all’AFFIDATARIA e al Personale da questa gestito.

ART. 8 – ORARIO DI LAVORO, FERIE, RIENTRI IN TURNO STRAORDINARI E RECUPERI

L’AFFIDATARIA provvede a pianificare la turnazione, concedere le ferie, i permessi ai dipendenti nel rispetto della Contrattazione Collettiva del Comparto Funzioni Locali, degli Accordi e Contratti Decentrati e loro modifiche e integrazioni. Il personale inserito nella turnazione ha un monte ore settimanale di 35 ore, e non può essere utilizzato per turni notturni.

Con riguardo ai rientri in servizio, in applicazione della Contrattazione Collettiva di Comparto, il Lavoratore matura:

- diritto al riposo compensativo o, in alternativa e a scelta del singolo Lavoratore, pagamento della giornata in regime di straordinario al 15% in caso di rientro su primo riposo;
- diritto al riposo compensativo e pagamento della maggiorazione del 50% in caso di rientro su secondo riposo (c.d. settimo giorno).

L’AFFIDATARIA è tenuta a presentare un piano per la gestione operativa delle assenze che stabilisca a priori l’ordine di chiamata del Personale in caso di rientro in turno, prestabilendo criteri oggettivi tali da non creare discriminazioni fra Lavoratori in assegnazione temporanea e Personale direttamente contrattualizzato con l’AFFIDATARIA.

Gli oneri relativi allo straordinario e alla maggiorazione stipendiale del Personale in assegnazione temporanea sono posti in carico all’AFFIDATARIA e qualificati come rischio di impresa, liquidati dall’ENTE e successivamente rimborsati su base semestrale, in regime di anticipo spese ex art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO

L’AFFIDATARIA si impegna a sostituire il Personale in assegnazione temporanea in caso di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo (malattia, ferie, permessi, etc).

L’AFFIDATARIA è altresì tenuta a ridurre il monte ore del proprio Personale, a fronte di rientri da tempo parziale, aspettativa, maternità e per ogni altra ragione dalla quale derivi un aumento delle prestazioni da parte dei Lavoratori in assegnazione temporanea, con relativa rideterminazione del corrispettivo di appalto.

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

ART. 10 – RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE

Nel caso in cui uno o più Lavoratori in assegnazione temporanea, in seguito a sorveglianza sanitaria periodica, dovesse vedersi riconosciute limitazioni tali da non consentirgli di proseguire lo svolgimento delle funzioni sue proprie, l’AFFIDATARIA si impegna a ricollocarlo all’interno della sede di esecuzione dell’appalto, con mansioni diverse compatibili con le limitazioni riscontrate, a parità di categoria e livello economico.

E’ fatta salva la possibilità di reintegro del Lavoratore da parte dell’Ente, se ricollocabile.

ART. 11 – CESSAZIONI, PART TIME E REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

In caso di cessazione a vario titolo dei Lavoratori in assegnazione temporanea dal servizio, ivi compreso il trasferimento per mobilità di cui all’art. 14 del presente protocollo di intesa, l’AFFIDATARIA è tenuta, se necessario, a integrare la propria dotazione organica al fine di garantire il normale ed efficiente svolgimento delle attività dell’ENTE.

La concessioni di regimi di lavoro a orario ridotto in capo ai Lavoratori in assegnazione temporanea rientrano nella sfera giuridica dell’ENTE. L’AFFIDATARIA pone in essere ogni atto necessario a garantire la regolare esecuzione dei servizi in caso di modifiche, sia in aumento che in diminuzione, della prestazione oraria settimanale dei Lavoratori.

L’ENTE si riserva di far rientrare nel proprio potere direttivo funzionale uno o più Lavoratori in assegnazione temporanea, con un preavviso di giorni trenta. Anche in questo caso, l’AFFIDATARIA è tenuta, se necessario, a integrare la propria dotazione organica al fine di garantire il normale ed efficiente svolgimento delle attività dell’ENTE.

ART. 12 – PROGRESSIONI DI CARRIERA

Il servizio prestato dai Lavoratori durante il periodo di assegnazione temporanea presso l’AFFIDATARIA è equiparato a ogni effetto come servizio valutabile ai fini della progressione di carriera, nei modi previsti dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva e successive modifiche.

ART. 13 – TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al Personale temporaneamente assegnato presso l’AFFIDATARIA si applica il regime pensionistico per i dipendenti degli Enti Locali in conformità alle disposizioni vigenti.

E’ fatta salva la possibilità per il Personale temporaneamente assegnato di aderire su base volontaria al fondo nazionale di previdenza complementare secondo i modi previsti dal vigente CCNL di Comparto, se ciò consentito dal fondo pensionistico.

Il trattamento di fine rapporto è quello in vigore per i dipendenti pubblici del Comparto Funzioni Locali.

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

ART. 14 – MOBILITA' VOLONTARIA

Durante tutto il periodo di assegnazione temporanea, il Personale mantiene la facoltà di richiedere all'ENTE il nulla osta per trasferirsi presso altra Pubblica Amministrazione in regime di mobilità.

ART. 15 – COMPITI DELL'AFFIDATARIA

Nell'applicazione del presente protocollo di intesa l'AFFIDATARIA programma l'organizzazione del lavoro nei confronti delle figure professionali temporaneamente assegnate, nel rispetto della Contrattazione Collettiva di Comparto nonché dei Contratti e degli Accordi stipulati in decentrata e delle loro modifiche e integrazioni, divenendo responsabile di tutte le funzioni operative e gestionali del Personale interessato.

Le richieste di ferie e permessi vengono presentate all'ufficio protocollo dell'ENTE il quale, dopo averle registrate, le inoltra senza indugio all'AFFIDATARIA. Di rimando l'AFFIDATARIA è tenuta a comunicare all'ENTE l'avvenuta concessione delle giornate di assenza, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di fruizione.

Più in generale l'AFFIDATARIA garantisce il necessario raccordo informativo con l'Ufficio dell'ENTE, al fine di consentire la corretta elaborazione delle buste paga.

La ditta assume nei confronti del Personale assegnato temporaneamente assegnato gli obblighi di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria in applicazione analogica dell'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Eventuali compensi aggiuntivi riconosciuti al Personale in assegnazione temporanea vengono liquidati direttamente dall'ENTE. L'AFFIDATARIA è tenuta al rimborso su base semestrale, in regime di anticipo spese ex art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.

ART. 16 – COMPITI DELL'ENTE

L'ENTE per tutta la durata del progetto di affidamento del servizio all'AFFIDATARIA, resta titolare del contratto di lavoro del Personale temporaneamente assegnato e provvede al pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi dovuti sulle somme corrisposte, ivi compreso il trattamento accessorio di cui alle risorse decentrate. E' fatto salvo quanto disposto agli articoli 8 e 15, con riguardo ai maggiori oneri derivanti da rientri e compensi aggiuntivi previsti in capitolato speciale di appalto.

Resta in capo all'ENTE l'esecuzione materiale delle procedure disciplinari di cui al Titolo IV del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le quali vengono avviate con atto autonomo della Direzione dell'ENTE, anche a seguito di segnalazione formale presentata dall'AFFIDATARIA.

Resta in capo all'ENTE altresì la titolarità di concessione di aspettativa e di mobilità volontaria.

ART. 17 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

R S A - Residenza Sanitaria Assistenziale

Eventuali controversie tra le parti saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, anche secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto e dal relativo contratto.

ART. 18 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente protocollo valgono le disposizioni di Legge e le norme attualmente in vigore in materia di lavoro, la Contrattazione Collettiva del Comparto Funzioni Locali, il Codice Civile e ogni altra norma direttamente applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pancalieri, lì **XXXXXXX**

Allegati: *A- Elenco del Personale in Assegnazione Temporanea [sarà inserito all'atto della firma con l'aggiudicataria]*